



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 maggio 2023
(OR. en)

8657/23
PV CONS 19
RELEX 499

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari esteri)
24 aprile 2023

SOMMARIO

Pagina

1.	Adozione dell'ordine del giorno	3
2.	Approvazione dei punti "A"	
a)	Elenco non legislativo	3
b)	Elenco legislativo	3

Attività non legislative

3.	Temi di attualità.....	5
4.	Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina	5
5.	Attuazione del piano d'azione dell'UE sulle conseguenze geopolitiche dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina: dialogo con i paesi terzi	5
6.	Varie	5
	ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	6

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 8257/23.

2. Approvazione dei punti "A"

a) **Elenco non legislativo** 8258/23

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento 8258/23, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

b) **Elenco legislativo** (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 8259/23

Giustizia e affari interni

1. **Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*** SC 7650/23
Accordo di massima
Richiesta di approvazione del Parlamento europeo
approvato dal Coreper, parte seconda, del 5.4.2023
6551/23
EJUSTICE

Il Consiglio ha approvato in linea di principio la proposta di regolamento che figura nel documento 6551/23, fatta salva l'approvazione del Parlamento europeo, e ha deciso di trasmettere il progetto di testo del regolamento che figura nel documento 6551/23 al Parlamento europeo per approvazione conformemente all'articolo 352 TFUE.

2. **Direttiva relativa allo scambio di informazioni** IC 7947/23 + COR 1
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte seconda, del 19.4.2023
+ ADD 1
PE-CONS 70/22
+ REV 1 (sk)
IXIM

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione dell'Austria e della Germania, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca non ha partecipato alla votazione. Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

3. **Regolamento che istituisce una piattaforma di collaborazione per le squadre investigative comuni**  7950/23 + ADD 1
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 73/22
approvato dal Coreper, parte seconda, del 19.4.2023 JAI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d) TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca non ha partecipato alla votazione. Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

Occupazione e politica sociale

4. **Decisione relativa a un Anno europeo delle competenze 2023**  7844/23 + ADD 1
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 12/23
approvato dal Coreper, parte prima, del 19.4.2023 SOC

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione dell'Ungheria, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 149 TFUE). Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

5. **Direttiva sulle misure vincolanti in materia di trasparenza delle retribuzioni**  7845/23 + ADD 1
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 81/22
approvato dal Coreper, parte prima, del 19.4.2023 SOC

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario della Bulgaria, della Svezia e dell'Ungheria e l'astensione della Germania e della Lettonia, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 157, paragrafo 3, TFUE). Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Attività non legislative

3. Temi di attualità
4. Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
Scambio di opinioni
5. Attuazione del piano d'azione dell'UE sulle conseguenze geopolitiche dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina: dialogo con i paesi terzi
Scambio di opinioni
6. Varie

-
- Prima lettura
 - Procedura legislativa speciale
 - Punto basato su una proposta della Commissione
-

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 8259/23

Punto 2 dell'elenco dei punti "A": **Direttiva relativa allo scambio di informazioni**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria sottolinea il suo pieno sostegno al rafforzamento della cooperazione di polizia e al miglioramento dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto.

Purtroppo il testo in questione contiene disposizioni che l'Austria ritiene problematiche. Queste riguardano 1) il periodo prescritto in termini di tempo per il riesame dei dati nei sistemi nazionali di gestione dei casi, che interferisce indebitamente con la competenza legislativa nazionale, e 2) la possibilità di cambiare canale di comunicazione nel corso di uno scambio di informazioni.

Secondo l'Austria questi punti rendono più difficile le attività di polizia e avrebbero dovuto essere soppressi. Alla luce di quanto precede, l'Austria si astiene."

Punto 3 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento che istituisce una piattaforma di collaborazione per le squadre investigative comuni**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA CROAZIA

"La Repubblica di Croazia esprime pieno sostegno all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726.

Ciononostante, la Repubblica di Croazia ribadisce il proprio malcontento in merito all'attuale versione linguistica croata della proposta di regolamento, segnatamente per quanto concerne l'equivalente del termine inglese "cyber" e i suoi derivati in croato¹, questione che negli ultimi anni è stata ripetutamente sollevata a vari livelli in sede di Consiglio.

Nell'attuale versione croata della proposta di regolamento si utilizza una terminologia che non ha riscontro nella normativa croata in materia di cibersicurezza e nell'uso professionale, il che crea confusione e compromette la certezza del diritto, la coerenza e la chiarezza.

La Repubblica di Croazia ribadisce la propria posizione secondo cui la terminologia utilizzata dalle istituzioni dell'UE dovrebbe allinearsi alla terminologia giuridica già esistente a livello nazionale, al fine di garantire la certezza del diritto.

La Repubblica di Croazia resta determinata a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda la comunicazione elettronica sicura e rapida tra i membri delle squadre investigative comuni e lo scambio di prove, e continua a sostenere l'adozione del regolamento."

¹ L'equivalente utilizzato nella legislazione croata è "kibernetički", mentre il termine utilizzato nel regolamento è "kiber-".

Punto 4 dell'elenco dei punti "A": **Decisione relativa a un Anno europeo delle competenze 2023**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria è determinata a sostenere pienamente gli obiettivi perseguiti dall'iniziativa sull'Anno europeo delle competenze 2023 in ordine alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze delle persone, nonché a riconoscere che la disponibilità di una forza lavoro qualificata è fondamentale per garantire che le transizioni verde e digitale siano giuste. Consapevole del fatto che il testo di compromesso finale figurante nel documento 7219/23 + ADD 1 è il frutto di lunghi negoziati dovuti ad alcuni elementi del testo che non sono in linea con la sua posizione sulla migrazione legale in generale, l'Ungheria si astiene dalla votazione. Constatiamo con rammarico che talune disposizioni della decisione sulla migrazione legale non tengono sufficientemente conto della necessità di rispettare le competenze nazionali di cui all'articolo 79, paragrafo 5, TFUE, in base al quale è fatto salvo il diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi allo scopo di cercarvi un lavoro. In tale contesto, l'Ungheria non ritiene che "attrarre persone provenienti da paesi terzi", ovvero incoraggiare la migrazione legale a livello di Unione, sia un mezzo adeguato e giuridicamente valido per ovviare alla carenza di competenze e di manodopera nell'Unione.

In aggiunta, l'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla Legge fondamentale dell'Ungheria come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. Inoltre, la parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "gender" quale riferimento al sesso e il concetto di "gender convergence" quale convergenza tra donne e uomini nella decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle competenze 2023."

Punto 5 dell'elenco dei punti "A": **Direttiva sulle misure vincolanti in materia di trasparenza delle retribuzioni**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA E DELLA GERMANIA

"Austria e Germania considerano estremamente problematico l'uso della formulazione "*Frauen unterschiedlicher Rasse*" al considerando 25 della versione in lingua tedesca della direttiva sulla trasparenza distributiva.

Austria e Germania presumono che il chiarimento sull'uso del termine "*Rasse*" ("razza" / "origine razziale") nel considerando 6 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, cui si fa riferimento nel considerando 25 della direttiva sulla trasparenza retributiva, si applichi anche alla direttiva sulla trasparenza distributiva: "*L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine "razza" nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie.*"

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"L'efficace attuazione del principio di parità di retribuzione per uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è una condizione essenziale per l'eliminazione delle disparità, la promozione della parità tra donne e uomini, e il raggiungimento della convergenza sociale nell'Unione. A tal proposito la Repubblica di Bulgaria sostiene gli obiettivi della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi.

Nel contempo, tuttavia, durante i negoziati sulla proposta di direttiva sono state apportate modifiche al testo che sono inaccettabili per la Repubblica di Bulgaria.

La portata dei nuovi obblighi introdotti per i datori di lavoro è stata ampliata in maniera notevole, senza tenere conto della specifica situazione delle piccole e medie imprese. La Repubblica di Bulgaria ritiene importante che gli obblighi previsti dalla proposta originaria della Commissione europea di comunicare informazioni sul divario retributivo tra donne e uomini e di effettuare valutazioni congiunte delle retribuzioni siano applicabili soltanto a imprese relativamente grandi, dotate delle risorse umane e finanziarie per attuarle.

Inoltre, l'inclusione della discriminazione intersezionale nel dispositivo della direttiva crea incertezza del diritto alla luce della base giuridica per l'adozione della direttiva (articolo 157, paragrafo 3, TFUE), che riguarda soltanto la tutela per motivi di "sesso" (parità tra uomini e donne), e non la tutela per altri motivi o per una combinazione di tali motivi.

Da ultimo ma non meno importante, nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione secondo la quale la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("Convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici connessi alla nozione di genere che sono incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica di Bulgaria. Nel 2021 la Corte costituzionale ha chiarito ulteriormente che il termine "sesso" utilizzato nella Costituzione dovrebbe essere considerato nell'ordinamento giuridico nazionale solo nel senso della sua determinazione biologica (uomini e donne).

In conformità di tali decisioni la Repubblica di Bulgaria dichiara di non poter accettare concetti che mirano a distinguere il "sesso" come categoria biologica (uomini e donne) dal "genere" come costruito sociale e che interpreterà l'utilizzo del termine "genere" nella direttiva soltanto nel senso della sua determinazione biologica. Pertanto il considerando 6 è irrilevante per la Repubblica di Bulgaria alla luce del suo ordinamento costituzionale nazionale.

Per tali ragioni la Repubblica di Bulgaria non sostiene il testo della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. Inoltre, la parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso e il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla garanzia di pari diritti, possibilità e opportunità per donne e uomini nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi."

DICHIARAZIONE DELLA LETTONIA

"La Lettonia sostiene lo scopo di affrontare il divario retributivo di genere e gli obiettivi della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi. Tuttavia, la Lettonia esprime preoccupazione per il meccanismo esecutivo previsto e si rammarica del fatto che l'accordo di compromesso finale sulla direttiva, la cui adozione da parte del Consiglio è prevista il 24 aprile 2023, potrebbe imporre un onere amministrativo eccessivo e sproporzionato ai settori pubblico e privato."

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

"La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per tali motivi, l'espressione "gender equality" (parità di genere) sarà interpretata dalla Polonia come parità tra donne e uomini, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 e all'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre l'espressione "gender pay gap" (divario retributivo di genere) sarà intesa come "divario retributivo tra donne e uomini". Alla luce di quanto precede, la Polonia interpreterà altre espressioni contenenti il termine "gender" (genere) nel senso di "sex" (sesso), in linea con l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al tempo stesso la Polonia non riconosce altre categorie di sesso diverse da "femminile" e "maschile"; pertanto i considerando 5 e 6 non si applicano alla situazione in Polonia."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione prende atto del compromesso raggiunto dai legislatori su un periodo di recepimento di tre anni per l'entrata in vigore delle nuove norme sulla trasparenza delle retribuzioni. La Commissione desidera sottolineare che questo scostamento dal periodo standard di recepimento, che è di due anni, non dovrebbe essere considerato un precedente. Lo scopo è unicamente garantire che al momento del recepimento i datori di lavoro dispongano di strutture retributive non discriminatorie in vista di una piena applicazione delle nuove norme."